

Normativa - Tempi di guida

I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose di massa superiore a 3,5 t o di persone con numero di posti superiore a 9, compreso il conducente immatricolati nella UE e che effettuano viaggi esclusivamente all'interno del territorio dell'Unione europea, devono limitare la propria guida giornaliera ad un certo numero di ore, effettuare delle interruzioni nella guida e dei periodi di riposo giornaliero o settimanale.

La durata della guida dei veicoli adibiti al trasporto di persone o cose (anche se circolano vuoti) è disciplinata dalle norme contenute nel **regolamento (CE) n. 561/2006**. La normativa comunitaria è finalizzata a garantire la sicurezza stradale e la libera concorrenza delle imprese.

Tempi di guida e riposo

La durata della guida dei veicoli adibiti al trasporto di cose o persone è disciplinata da: regolamento CE 561/2006 se il trasporto si effettua all'interno della Comunità Europea, Confederazione Svizzera o dello spazio economico europeo che comprende anche Norvegia, Lichetestein ed Islanda accordo AETR se il trasporto interessa altri stati.

Periodo di guida

Il tempo di guida è il tempo che una persona passa alla conduzione di un mezzo. Il periodo di guida giornaliero è la somma dei tempi che il conducente passa effettivamente alla guida del veicolo anche se al di fuori della UE in 24 ore.

Nell'arco delle 24h un conducente non deve superare le 9 ore di guida, elevabili a 10 per due volte la settimana.

Per settimana si deve intendere il periodo che va dalle 00:00 del lunedì fino alle 24:00 della domenica anche se nell'arco di una settimana il conducente può articolare l'attività in qualsiasi momento (esempio dalle 00:00 del martedì fino alle 24:00 del lunedì successivo). Nell'arco di una settimana cioè di 6 periodi di guida non deve superare le 56 ore di guida.

Interruzioni e soste durante il viaggio

L'attività di guida non può essere continuativa ma si devono prevedere degli adeguati periodi di pausa. Non si possono mai superare le 4 ore e mezza di guida consecutive. Dopo questo tempo il conducente dovrà osservare 45 minuti di riposo.

Questa interruzione può essere consecutiva o spezzata da una pausa di 15 minuti più 30 minuti distribuite in 4 ore e mezza di guida (es.: 3 ore di guida 15 minuti riposo 1 ora e mezza di guida 30 minuti di riposo). Durante l'interruzione il conducente non può compiere nessuna incombenza lavorativa.

Riposo giornaliero

Il periodo di riposo regolare prevede 11 ore consecutive o spezzate in due periodi di 9 ore più 3 ore (1 ora bonus) Il periodo di riposo regolare può essere interrotto per esigenze lavorative al massimo due volte per un tempo massimo di 1 ora.

Il periodo di riposo ridotto prevede la riduzione del riposo a 9 ore consentito per tre volte in una settimana cioè tra due riposi settimanali. Le ore in meno dovranno però essere recuperate entro la seconda settimana successiva. Il periodo di riposo ridotto non può mai essere interrotto.

Deroghe

Al conducente è data la possibilità di derogare al rispetto della durata massima alla guida per raggiungere un luogo di sosta appropriato per salvaguardare cose o persone trasportate; tale decisione dovrà tuttavia essere documentata o sui fogli di registrazione del cronotachigrafo analogico o sul retro della stampa del tachigrafo digitale.